

**IL COMITATO CONSULTIVO  
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza del rappresentante legale della X S.r.l. (in seguito "Società istante" o anche "istante"), volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10 della L. 30 dicembre 1991 n. 413, il preventivo parere in ordine alla deducibilità delle spese derivanti da operazioni con un'impresa residente in uno stato, non appartenente all'Unione Europea, avente regime fiscale privilegiato.

Rilevato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzato sulla medesima operazione ai sensi dell'art. 21, comma 9, della citata legge n. 413/1999.

Visto il proprio parere interlocutorio e la documentazione integrativa prodotta dall'istante.

Udito il relatore Prof. Giuliano Tabet.

Premesso che, per quel che si ricava dall'istanza:

- La società istante è stata costituita in data 12 maggio 2004 dall'unico socio Y AG (in seguito Y), con sede in ----- (Svizzera), al fine di esercitare attività di distribuzione in Italia di impianti, macchinari ed attrezzature per il confezionamento di prodotti alimentari, non alimentari e medicinali, tutti rientranti nella gamma di produzione del gruppo multinazionale X, il quale esercita in Germania, tramite la ---, attività di produzione industriale dei suddetti impianti, macchinari ed attrezzature.
- L'attività di Y consiste nella distribuzione su scala mondiale (con la sola esclusione della Repubblica Federale Tedesca) di tutti i beni prodotti dal gruppo X, sulla base di un contratto di distribuzione che disciplina tanto le vendite dirette sul mercato svizzero quanto quelle internazionali. Per realizzare queste ultime, Y si avvale sia di società direttamente partecipate che di rappresentanti ed agenti indipendenti.
- Y beneficia di un trattamento fiscale particolare che le permette di assoggettare ad imposizione in Svizzera solo una parte dell'utile prodotto come "Gemeinschte Gesellschaft" e rientra, pertanto, tra le società elencate nell'art. 3, comma 1 del D.M. 23 gennaio 2002, che ha individuato gli Stati e i Territori aventi regime fiscale privilegiato ai sensi del vigente art. 110, comma 10 del D.P.R. n. 917/1986.
- L'istante intenderebbe procedere all'acquisto dei prodotti dalla società controllante svizzera per la successiva vendita nel mercato italiano, in base ad un contratto di distribuzione prodotto in bozza a questo Comitato. In base al suddetto contratto, si prevede che Y venderà i prodotti alla propria controllata italiana ai prezzi in euro riportati nei listini prezzi, franco fabbrica ----- (come definito negli INCOTERMS 2000), senza imballaggio e assicurazioni e praticando determinati sconti.
- La società istante ha chiesto di essere sollevata dall'onere di provare, in sede di accertamento, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 110, comma 10 del T.U.I.R., al fine di ammettere in deduzione dal reddito le spese e gli altri componenti negativi correlati con le operazioni intercorse con la menzionata società residente in Svizzera e soggetta ad un regime fiscale privilegiato

## CONSIDERATO CHE

- l'art. 110, comma 10 del T.U.I.R. reca una disposizione antielusiva mirante a rendere indeducibili le componenti negative di reddito di impresa derivanti da operazioni intercorse con fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata;
- detta disposizione può essere disapplicata, ai sensi del successivo comma 11, qualora il contribuente fornisca la prova, nel corso del procedimento di accertamento, che *“le imprese estere svolgano prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che l'operazione posta in essere risponda ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”*;
- l'art. 11, comma 13 della L. 30 dicembre 1991 n. 413, dispone che le prove in questione “non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all'art. 21 della presente Legge, di conoscere l'avviso dell'Amministrazione Finanziaria in merito alla natura e al relativo trattamento tributario dell'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzato nei termini proposti, tenendo conto dell'eventuale prescrizione dell'Amministrazione”;
- dalla documentazione prodotta dall'istante risulta assolta la prova, non soltanto del collegamento fisico della struttura del fornitore estero con il territorio dello Stato avente regime fiscale privilegiato, ma anche l'esercizio effettivo di una attività imprenditoriale nell'ambito del territorio elvetico, come è dimostrato dalla produzione di inequivoci documenti che riguardano Y, quali: bilanci 2003 e 2004, copia degli estratti catastali dai quali risulta la proprietà di locali commerciali; fatturato degli esercizi 2003 e 2004, fatture di acquisto dalla X in Germania e successive fatture di vendita dei beni a clienti svizzeri, bozza del contratto di distribuzione tra Y e la Società istante, elenco del personale impiegato alla data del 12 gennaio 2005, fatture passive per servizi telefonici per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2005, fatture per servizi di fornitura di energia elettronica per il periodo 1 aprile 2003 – 30 aprile 2003, 1 ottobre 2003 – 31 marzo 2004 e 1 ottobre 2004 – 31 marzo 2005;
- in ultima analisi, l'istante ha dimostrato lo svolgimento da parte della Y AG dell'attività commerciale effettiva ed ha precisato le condizioni economiche e le regole contrattuali che disciplinano l'accordo di distribuzione con il proprio unico socio Y AG, con ciò evidenziando il programma, le modalità e le ragioni della propria iniziativa imprenditoriale.

P.Q.M.

Il Comitato ritiene di poter sollevare la società istante dall'onere di provare, in sede di accertamento, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 110, comma 10 del T.U.I.R., al fine di ammettere in deduzione le componenti negative di reddito correlate con le operazioni passive intercorse con la società Y AG, con sede in Svizzera, nei limiti delle transazioni economiche indicate nell'istanza.

Resta impregiudicato il potere-dovere degli Uffici di riscontrare la veridicità dei fatti esposti, nonché l'onere dell'istante di indicare separatamente in dichiarazione i costi sostenuti in paesi a fiscalità privilegiata e di dimostrare, in sede di controllo, che le operazioni hanno avuto concreta esecuzione.

Accertata la sussistenza del rapporto di controllo della Y AG nei riguardi della X Italia S.r.l., resta altresì impregiudicato - ai sensi dell'art. 110, comma 7 del T.U.I.R. - il potere-dovere degli Uffici di valutare, in base al valore normale dei beni ricevuti, le componenti negative di reddito della Società istante derivanti dalle operazioni prospettate.

Deliberato il 7 marzo 2006

Deposito: 8 marzo 2006